



**I.C. De Amicis
Giovanni XXIII**
Acquaviva delle Fonti (BA)

Istituto Comprensivo “De Amicis - Giovanni XXIII”

Piazza Di Vagno, 18 - 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) - Tel. 080.761314 - 080.761013 - Fax 080.3051357

www.icdeamicisgiovanni23.edu.it

baic89400e@istruzione.it

baic89400e@pec.istruzione.it

C.F. 91121590722

Codice Meccanografico BAIC89400E



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi
strutturali europei e nazionali per lo
sviluppo e la coesione sociale

PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Esami di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione

Ordinanza Ministeriale
n. 64
del 14/03/2022

Vademecum per studenti e famiglie
a.s. 2021/2022

Quali sono le prove d'esame?

Art 2, comma 4 O.M.64/22

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione è costituito da:

- a) prova scritta, relativa alle competenze di italiano;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico - matematiche;
- c) colloquio pluridisciplinare nel quale si accertano anche le competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria (francese o spagnolo) e alle competenze di educazione civica.

Come si svolge l'esame?

Art.1 O.M. 64/22

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge **in presenza** nel periodo compreso **tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022**, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.

Potrebbe svolgersi in **videoconferenza** (art. 8 OM 64/22) o in altra modalità sincrona **solo nelle seguenti situazioni:**

1. nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano.
2. nel caso di candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio (candidati in ospedale o in istruzione domiciliare - art.15 del DM741/2017) a seguito di presentazione di regolare istanza e documentazione.
3. Nel caso in cui uno o più componenti della commissione d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie conseguenti all'emergenza epidemiologica.

In questi casi il presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza.

Quali sono i criteri di ammissione?

Art. 2 OM 64/22

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del DPR n. 249/1998.

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Come avviene la valutazione?

Art. 3, OM 64/22

1. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.
2. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.
3. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.
4. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Prove INVALSI e certificazione delle competenze

Art 5 O.M. 64/22

1. **Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.**

La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

2. **La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.**

Gli esami per gli alunni DVA/ DSA/ BES

Art 2 O.M. 64/22

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017

- **I candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 ed alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.**
- **Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/17.**

Esame di Stato per i candidati privatisti

Art. 4 O.M. 64/22

1. I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 della presente ordinanza.
2. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.
3. L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

Candidati assenti e sessioni suppletive

Art. 9 OM 64/22

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Publicità legale degli esiti

Art. 3 O.M. 64/22

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è **pubblicato** al termine delle operazioni di cui al comma 1 **tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono gli studenti della classe di riferimento con la sola indicazione della dicitura **“Non diplomato”** nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.